REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **SARDEGNA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**LEONE**	**NICOLA**	**Presidente e Relatore**
☐	**CAGNOLI**	**LUISA ANNA**	**Giudice**
☐	**CARTA**	**MARCO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 795/2010
  depositato il 05/08/2010

- avverso la sentenza n. 218/2009 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI
  contro:
AG. RISCOSSIONE NUORO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
difeso da:
CUBEDDU LISETTA
VIA PIANDANNA 10/E 07100 SASSARI

e da
VIRDIS GIANMARIO
VIA PIANDANNA 10/E 07100 SASSARI

contro:
COMUNE DI CAGLIARI
VIA NAZARIO SAURO 09100 CAGLIARI

proposto dagli apppellanti:

difeso da:
MARCIALIS MASSIMILIANO
VIA CAVALCANTI 9 09125 CAGLIARI CA

difeso da:
PERALTA MANUELA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 795/2010

UDIENZA DEL

12/05/2017 ore 09:00

N°

150/2017

PRONUNCIATA IL:

12-05-17

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

17.05.17

Il Segretario

(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 795/2010

UDIENZA DEL

12/05/2017 ore 09:00

VIA CAVALCANTI 9 09124 CAGLIARI CA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07400080015055391 I.C.I. 1999
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07400080015055391 I.C.I. 1999
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07400080015055391 I.C.I. 2000
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07400080015055391 I.C.I. 2000

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso iscritto al n. 795/2010 del registro della Commissione, la propone appello avverso la sentenza n. 218/02/2009 della CTP di Cagliari.

La CTP di Cagliari, con la sentenza n. 218/02/2009 del 4 – 29 giugno 2009, ha respinto il ricorso della società odierna appellante avente ad oggetto cartelle di pagamento ICI anni 1999, 2000 Comune di Cagliari ed emesse da Equitalia Sardegn

Si premette che sugli avvisi di accertamento atti prodromici delle cartelle di cui si tratta si sono già pronunciate la CTP e, sull'appello, la CTR e il giudizio, attualmente, penderebbe i Cassazione. Nelle more il Comune di Cagliari ha sospeso l'attività di riscossione delle cartelle di cui si tratta. Il giudizio di primo grado verteva proprio sulla necessità di sospendere, ex lege, la riscossione.

La interpone appello per i seguenti **motivi:**

1) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;*

2) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.*

3) *Sulla legittimazione passiva di Equitalia.*

L'appellante Società, in data 28 aprile 2017 e, quindi, tardivamente, ha depositato memorie illustrative che comunque confermano i motivi d'appello.

Conclusioni dell'appellante: voglia la CTR 1. Riformare la sentenza impugnata; 2 e per l'effetto annullare e/o revocare la cartella esattoriale n.074 2008 00150553 91 perché illegittima; 3. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si è costituito, con controdeduzioni, il Comune di Cagliari, come in epigrafe, che rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata, con riferimento all'art. 68 del dlgs 546/1992 in quanto esso non si applicherebbe ai tributi locali.

Quanto al secondo motivo, il Comune appellato, ritiene corretta la sentenza di primo grado, in quanto il Comune ha sospeso la riscossione delle cartelle, in pendenza del ricorso per cassazione.

Conclusivamente il Comune chiede che l'appello sia respinto e sia confermato il provvedimento impugnato. Con vittoria di spese del grado.

Si è costituita anche Equitalia Sardegna SpA che conferma l'eccezione, già formulata in primo grado, di carenza di legittimazione passiva e conclude perché la CTR, appunto, dichiari preliminarmente il difetto di legittimazione passiva di Equitalia Sardegna SpA e, nel merito, rigetti l'appello nei confronti di Equitalia, con vittoria di spese del giudizio.

La Commissione ritiene l'appello non meritevole di accoglimento.

La CTP ha correttamente interpretato l'art. 68 del d.lgs 564/1992, non applicabile ai tributi degli enti locali (sul punto si vedano le sentenze della Corte di cassazione n. 7781 del 2008 e n. 21582 del 2016).

Il Comune di Cagliari ha sospeso la riscossione delle cartelle di cui si tratta e, pertanto, manca l'interesse attuale alla causa di cui ex art. 100 cpc.

Se il Comune dovesse procedere alla riscossione, l'ordinamento appresta strumenti per reagire giudizialmente

Equitalia è priva di legittimazione passiva, in quanto si controverte non sul contenuto delle cartelle esattoriali, ma sul diritto del Comune di Cagliari a procedere alla riscossione degli importi in esse portati.

Per quanto esposto, l'appello deve essere respinto.

L'appellante deve essere condannato, in ragione della soccombenza, a rifondere alle parti appellate le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale della Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza

impugnata. Liquida le spese del presente grado del giudizio in a favore del Comune di Cagliari e in a favore di Equitalia Sardegna SpA.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio 12 maggio 2017.

Il Presidente estensore

Nicola Leone